



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Giugno 2021

INDICE

1.	Premessa e ambito di applicazione	4
2.	Fonti normative	6
3.	Definizioni.....	7
4.	Individuazione delle Parti Correlate	9
	4.1 Identificazione delle Parti Correlate	9
5.	Rilevazione e gestione delle Operazioni con Parti Correlate	11
	5.1 Identificazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza	12
6.	Valutazione dell’Operazione da parte del Comitato Parti Correlate.....	14
	6.1 Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Minore Rilevanza in fase di pre-delibera.....	16
	6.2 Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Maggiore Rilevanza in sede di istruttoria e in fase di pre-delibera.....	17
7.	Delibera delle Operazioni con Parti Correlate	18
	7.1 Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza	18
	7.2 Delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza	19
	7.3 Delibera delle Operazioni di competenza dell’Assemblea dei Soci.....	20
	7.3.1 Operazioni di Minore Rilevanza	20
	7.3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza	22
8.	Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate	23
9.	Delibere-quadro.....	23
10.	Casi di esclusione	24
11.	Documento Informativo e Comunicato Diffuso.....	27
	11.1 Documento Informativo.....	27

Azimut Holding S.p.A.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

11.2	Comunicato diffuso	31
12	Predisposizione dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali, monitoraggio e adeguamento della Procedura	31
ALLEGATO 1	- Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali.....	33
ALLEGATO 2	- Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	36
ALLEGATO 3	- Schema di comunicazione per il censimento di Parti Correlate.....	37
ALLEGATO 4	- Elenco dei dirigenti con responsabilità strategiche.....	39

1. Premessa e ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 recante “*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*” ha introdotto nel codice civile l’art. 2391-bis¹, prevedendo una specifica disciplina in materia di Operazioni con Parti Correlate effettuate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio², demandando alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei “principi generali” sulla base dei quali gli organi di amministrazione delle suddette società devono adottare procedure atte a disciplinare, sotto il profilo della trasparenza e della correttezza sostanziale e procedurale, le operazioni in esame. La Consob, dando attuazione alla menzionata delega, ha approvato in data 12 marzo 2010, con Delibera n. 17221, il Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate (di seguito il “Regolamento” o “Regolamento OPC”).

Le disposizioni del Regolamento, volte a disciplinare la trasparenza informativa nei confronti del mercato e i principi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale per la realizzazione di Operazioni con Parti Correlate, si affiancano, da un lato, ai principi generali in tema di doveri degli amministratori in conflitto di interessi contenuti nell’art. 150 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”) e ai principi di correttezza procedurale presenti nel “Codice di *Corporate Governance*” e, dall’altro, agli obblighi di

¹L’art. 2391-bis del cod. civ. - Operazioni con parti correlate, prevede quanto segue: “1. *Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione.* 2. *I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.* 3. *La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all’articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole; c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione.”*

²Ai sensi dell’art. 2325-bis del cod. civ., per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono intendersi le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o le cui azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

informativa contabile previsti, per tale tipologia di operazioni, dalle disposizioni in materia di bilancio contenute nel codice civile (artt. 2423 e ss.) e negli artt. 77 e ss. del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito il “Regolamento Emittenti”).

La finalità primaria del Regolamento è quella di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi, contrastando eventuali abusi che possano scaturire da operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con Parti Correlate.

Il Regolamento prevede un insieme di norme contenente:

- (a) i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell’intero processo di realizzazione delle Operazioni con Parti Correlate;
- (b) gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di operazioni.

Il Decreto Legislativo 10 maggio 2019 n. 49 ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2017/828 (di seguito “SHRD II”), che modifica la precedente Direttiva 2007/36/CE (“SHRD”). La Direttiva SHRD II è volta a migliorare la *governance* delle società quotate consentendo un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti stessi. In attuazione di quanto sancito dall’art. 9-*quater* della SHRD II³ è stato novellato, tra gli altri, l’art. 2391-*bis* del codice civile, introducendo un nuovo terzo comma che specifica i contenuti che la regolamentazione secondaria della Consob deve disciplinare. A tal proposito, la Consob ha provveduto ad aggiornare il Regolamento OPC⁴, allineandolo alle previsioni della Direttiva SHRD II.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. (di seguito “Azimut” o la “Società”) ha adottato la presente Procedura (di seguito la “Procedura”) volta a disciplinare, in conformità al disposto dell’art. 2391-*bis* del codice civile nonché al Regolamento e successive modifiche, le Operazioni con Parti Correlate, poste in

³ SHRD II, art. 9-*quater* - Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate.

⁴ Consob - Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.

essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

La Procedura disciplina:

- (a) ruoli e responsabilità delle Direzioni e delle Unità Organizzative coinvolte;
- (b) le principali attività e i relativi processi di controllo del processo di gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Gli obblighi informativi al pubblico sanciti dalla Procedura sono assolti dalla Società tramite le attività poste in essere dall'*Investor Relator*.

Si specifica che la Procedura sostituisce e abroga la precedente versione della medesima, approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2018.

2. Fonti normative

- Consob - Regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche (“*Regolamento Intermediari*”)
- Direttiva (UE) 2017/828 (“*SHRD II*”)
- Regolamento (UE) n. 596/2014 (“*Regolamento sugli Abusi di mercato*” o “*MAR*”)
- Consob - Regolamento n. 17221/2010 e successive modifiche (“*Regolamento OPC*”)
- Regolamento (CE) n. 1606/2002 (“*Principi internazionali d’informativa finanziaria (IFRS)*”)
- Consob - Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“*Regolamento Emittenti*”)
- Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche (“*TUF*”)
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (“*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*”)
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche (“*TUB*”)

Borsa Italiana, Comitato per la *Corporate Governance*, Codice di *Corporate Governance*

3. Definizioni

Nella presente Procedura i termini elencati hanno il significato di seguito indicato, fatte salve le specificazioni di dettaglio presenti nel proseguo:

Alta Direzione: da intendersi se con poteri esecutivi il Presidente e, ove presenti, il Vice-Presidente e gli Amministratori Delegati.

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori Indipendenti riconosciuti come tali dalla Società in applicazione dei principi e dei criteri previsti dal Codice di *Corporate Governance* e quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF⁵;

Amministratori non Correlati: gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;

Amministratori coinvolti nell'Operazione: gli Amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;

Comitato Parti Correlate: il Comitato Controllo e Rischi nella composizione rappresentata da Amministratori Indipendenti, competente ad esprimersi sulle Operazioni con Parti Correlate;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a

⁵ TUF, art. 148 - Composizione.

quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (v. Allegato 2 - Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*);

Gruppo Azimut: il gruppo di società facente capo alla Società;

Operazioni di importo esiguo: operazioni che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo Azimut. Nello specifico, le operazioni il cui controvalore non sia superiore, anche in via cumulata, a 250.000 Euro se la controparte è una persona fisica ed a 500.000 Euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica;

Operazioni con Parti Correlate o Operazioni: operazione ove si verifichi un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra la Società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti correlate; (ii) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche (per l'elenco di questi ultimi, v. Allegato 4 - Elenco dei dirigenti con responsabilità strategiche; sul punto v. anche Allegato 1 - Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali);

Operazioni ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

Operazioni di Maggiore rilevanza o Rilevanti: le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 5.1, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%;

Operazioni di Minore rilevanza o Non Rilevanti: le operazioni con Parti Correlate diverse da quelle di Maggiore rilevanza;

Parti Correlate: si intendono i soggetti individuati come tali ai sensi dei principi contabili internazionali (“IAS”) (v. Allegato 1 - Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali);

Soci non Correlati: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

4. Individuazione delle Parti Correlate

4.1 Identificazione delle Parti Correlate

In conformità con quanto stabilito dal Regolamento, la Società individua e censisce le proprie Parti Correlate.

Per quanto concerne la definizione di Parte Correlata, si rinvia all’Allegato 1 - Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali.

Alla luce dei criteri descritti nel citato Allegato 1, la Società ha individuato le seguenti tipologie di Parti Correlate:

- (a) i dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut;
- (b) le società sulle quali Azimut esercita il controllo direttamente o indirettamente;
- (c) le società controllate da Azimut unitamente ad altri soggetti;
- (d) joint venture cui partecipa Azimut;

Azimut Holding S.p.A.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

- (e) gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto (a);
- (f) le società collegate ad Azimut;
- (g) le società controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (e), ovvero sulle quali tali soggetti detengono una quota significativa, non inferiore al 20% di diritti di voto;
- (h) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti di Azimut o di qualsiasi entità ad essa correlata.

La Società ha inoltre ritenuto di ricomprendere nel novero delle Parti Correlate anche i fiduciari di Timone Fiduciaria S.p.A., limitatamente all'ipotesi in cui gli stessi fiduciari siano membri del patto di sindacato riferito ad Azimut Holding S.p.A.

Si specifica che, l'elenco delle società controllate o collegate è pubblicato sul sito internet della Società in quanto parte integrante del Bilancio Consolidato e delle relazioni semestrali e trimestrali di volta in volta approvate.

L'identificazione anagrafica, il censimento e il monitoraggio delle Parti Correlate viene assicurato tramite l'adozione di un *database* "Parti Correlate" (di seguito il "*database*"), gestito e aggiornato dalla Direzione Affari Legali e Societari.

La Direzione Affari Legali e Societari provvede:

- (a) al censimento delle Parti Correlate sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione della Società;
- (b) con specifico riferimento alle Parti Correlate/dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut, allo scopo di censire le Parti Correlate/stretti familiari degli stessi, trasmette tramite *e-mail* l'apposito Modulo di dichiarazione⁶, ai fini della relativa compilazione. I dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut restituiscono il citato modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto;
- (c) all'alimentazione periodica del *database* allo scopo di garantirne l'aggiornamento;

⁶ Allegato 3 - Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate.

(d) all'archiviazione delle comunicazioni ricevute su supporto elettronico.

Ciascuna Parte Correlata/dirigente con responsabilità strategiche di Azimut informa tempestivamente la Direzione Affari Legali e Societari di ogni variazione o aggiornamento dei dati comunicati, anche con riferimento ai propri stretti familiari.

La Direzione Affari Legali e Societari revisiona periodicamente, con cadenza almeno annuale, il *database*. A tal fine, la Direzione Affari Legali e Societari richiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut di confermare le informazioni, anche con riferimento ai propri stretti familiari, fornite nell'anno precedente con l'apposita dichiarazione ovvero di comunicare eventuali variazioni.

La Direzione Affari Legali e Societari provvede a trasmettere tramite *e-mail* il *database* alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, alla Direzione IT Operations e alla Direzione Commerciale e Marketing.

Il Comitato ha facoltà di richiedere alla Direzione Affari Legali e Societari informazioni circa l'aggiornamento del *database*.

5. Rilevazione e gestione delle Operazioni con Parti Correlate

I dirigenti con responsabilità strategiche di Azimut Holding e delle società controllate comunicano alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e alla Direzione Affari Legali e Societari l'eventualità che si realizzino Operazioni con Parti Correlate. Di conseguenza, la Direzione Affari Legali e Societari di Azimut comunica tale eventualità al Consiglio di Amministrazione delle società interessate per le deliberazioni di competenza.

5.1 Identificazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza

Ai sensi della Procedura, si definiscono di Maggiore rilevanza (di seguito anche “Operazioni Rilevanti”) le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (di seguito anche “soglia di rilevanza” ovvero “soglie di rilevanza”):

- (a) **Indice di rilevanza del controvalore:** individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali ex Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto

dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (*i.e.* diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(c) **Indice di rilevanza delle passività:** individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni, la rilevanza di ciascuna operazione è valutata sulla base dell'indice o degli indici ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie di rilevanza sopra descritte, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Ai fini del computo del cumulo, non si considerano le operazioni escluse di cui al paragrafo 10.

Qualora una operazione ovvero più operazioni tra loro cumulate siano qualificate come di Maggiore rilevanza secondo gli indici sopracitati e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito il “Dirigente Preposto”) può chiedere, tramite

e-mail, alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima dell'avvio delle trattative.

I parametri di riferimento indicati negli indici sopra citati vengono determinati sulla base di quanto previsto nelle situazioni patrimoniali consolidate, anche infrannuali, di volta in volta pubblicate.

I calcoli dei valori di riferimento per la determinazione della soglia di rilevanza delle operazioni vengono eseguiti dal Dirigente Preposto con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Nel caso in cui la soglia di rilevanza determini un'operazione di Minore Rilevanza si applica quanto previsto al paragrafo 6.1 “Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Minore Rilevanza in fase di pre-delibera”.

Nel caso in cui la soglia di rilevanza determini un'operazione di Maggiore Rilevanza si applica quanto previsto al paragrafo 6.2 “Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Maggiore Rilevanza in sede di istruttoria e in fase di pre-delibera”

6. Valutazione dell'Operazione da parte del Comitato Parti Correlate

Ai sensi della Procedura, il Comitato Parti Correlate (di seguito il “Comitato”) è costituito dal Comitato Controllo e Rischi, istituito ai sensi del Codice di *Corporate Governance* per gli emittenti quotati. Il Comitato Controllo e Rischi opera, ai fini della presente Procedura, nella composizione rappresentata dai soli Amministratori Indipendenti.

La Società è tenuta ad assicurare approfondita conoscenza dell'operazione oggetto di delibera al Comitato almeno tramite la trasmissione di completa, adeguata e aggiornata

informativa preventiva sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera; inoltre, con riferimento alle operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato deve essere coinvolto in sede di istruttoria e fase pre-deliberativa.

Il Comitato deve ricevere da parte dell'Alta Direzione informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso di regola non inferiore a tre (3) giorni prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione da parte dell'Organo competente a deliberare sull'Operazione. Le informazioni concernenti l'Operazione includono, tra l'altro, le ragioni dell'operazione. Il Comitato ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni in merito alle Operazione all'Alta Direzione.

Il Comitato esprime parere:

- (a) non vincolante, preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (b) vincolante, preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (c) sull'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- (d) in merito alla Procedura, ivi inclusi i casi di esclusione, nonché eventuali modifiche alla stessa;
- (e) per quanto di rilievo ai fini del rispetto della Procedura.

I pareri sono formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Si precisa che, con riferimento alla composizione del Comitato:

- (a) qualora per una determinata Operazione di Minore rilevanza non vi siano almeno due membri del Comitato che non siano Parti Correlate, il Comitato viene integrato con

uno o più esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione e dotati dei necessari requisiti di indipendenza;

- (b) qualora per una determinata Operazione di Maggiore rilevanza non vi siano almeno tre membri del Comitato che non siano Parti Correlate, il Comitato viene integrato con uno o più esperti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che deve valutare il possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

I requisiti di indipendenza sono quelli previsti dal TUF, art. 148, comma terzo⁷, nonché dal Codice di *Corporate Governance*.

Le riunioni del Comitato devono constare da verbale.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, e in merito ai quali valuta il possesso dei necessari requisiti di indipendenza, tenendo conto delle relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento⁸. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Alta Direzione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comportare una spesa superiore a 100.000 Euro per singola operazione.

6.1 Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Minore Rilevanza in fase di pre-delibera

Qualora l'Alta Direzione della Società esamini l'opportunità di porre in essere una Operazione di Minore rilevanza (di seguito anche "Operazione non Rilevante") con una Parte Correlata, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Parti Correlate.

⁷ TUF, art. 148 - Composizione.

⁸ Regolamento OPC, Allegato 4 - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.

Il Comitato - (i) prima della preventiva approvazione dei termini essenziali dell'Operazione, nelle ipotesi in cui venga preventivamente approvata, nonché (ii) prima dell'approvazione definitiva dell'operazione - è tenuto ad esprimere un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Una volta ricevute le informazioni complete e adeguate sull'Operazione, il Comitato rende il proprio parere di regola entro tre (3) giorni; il parere è inoltre allegato al verbale della riunione del Comitato.

In presenza di parere negativo del Comitato, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR⁹ per le operazioni di cui al presente paragrafo, il Dirigente Preposto, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dell'Investor Relator, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici (15) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente - con riferimento alle operazioni approvate nel trimestre di riferimento - indicazione:

- (i) della controparte;
- (ii) dell'oggetto;
- (iii) del corrispettivo;
- (iv) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Tale documento viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicato con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti¹⁰. Nel medesimo termine il parere negativo viene messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

6.2 Coinvolgimento del Comitato per le operazioni di Maggiore Rilevanza in sede di istruttoria e in fase di pre-delibera

⁹ MAR, art. 17 - Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

¹⁰ Regolamento Emittenti, Parte III - Emittenti, Titolo II - Informazione societaria, Capo I - Disposizioni Generali.

Salvo quanto previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea dei Soci, qualora l'Alta Direzione della Società esamini l'opportunità di porre in essere una Operazione di Maggiore Rilevanza (di seguito anche "Operazione Rilevante") con una Parte Correlata, ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Comitato e osserva le seguenti regole.

Il Comitato deve essere coinvolto dalla fase iniziale delle trattative, ivi inclusa la fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato. Il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Alta Direzione.

Una volta ricevute le informazioni complete ed adeguate sull'Operazione, il Comitato rende il proprio parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni entro tre (3) giorni.

7. Delibera delle Operazioni con Parti Correlate

A seconda che si tratti di Operazioni con Parti Correlate di Minore o Maggiore rilevanza, la competenza a deliberare è riservata, rispettivamente, al Soggetto/Organo deliberante sulla base dei poteri di delega di volta in volta vigenti nella Società ovvero al Consiglio di Amministrazione.

7.1 Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza

Il Soggetto/Organo competente a deliberare sull'Operazione, sulla base dei poteri di delega di volta in volta vigenti nella Società, deve ricevere dall'Alta Direzione informazioni complete e adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso di regola non

inferiore a tre (3) giorni prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione. Le informazioni inerenti l'Operazione includono, tra l'altro, le ragioni dell'Operazione.

Qualora le Condizioni dell'operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile¹¹, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione stessa devono astenersi dalla votazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione non Rilevante, da parte dell'Organo competente a deliberare, devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.2 Delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

La delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale, a fronte di un parere negativo del Comitato, non può dare corso all'Operazione Rilevante.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione solo previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva (i) i termini essenziali dell'Operazione, nei casi in cui sia prevista l'approvazione preventiva degli stessi; (ii) l'Operazione in via definitiva, successivamente al parere motivato favorevole del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione deve ricevere dall'Alta Direzione informazioni complete e

¹¹ Codice civile, art. 2391 - Interessi degli amministratori.

adeguate sull'Operazione con un congruo anticipo, in ogni caso di regola non inferiore a tre (3) giorni prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione. Le informazioni inerenti l'Operazione includono, tra l'altro, le ragioni dell'Operazione medesima.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile¹², gli Amministratori coinvolti nell'Operazione stessa devono astenersi dalla votazione.

I verbali delle delibere di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.3 Delibera delle Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci

7.3.1 Operazioni di Minore Rilevanza

Quando una Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea dei Soci o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le regole di seguito specificate.

Il Comitato:

- (a) prima dell'approvazione dell'Operazione, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- (b) ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Salva deroga esplicita, rilasciata caso per caso dall'Alta Direzione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti non deve comportare una spesa

¹² Codice civile, art. 2391 - Interessi degli amministratori.

superiore a 100.000 Euro per singola operazione;

- (c) riceve informazioni complete e adeguate sull'operazione, tra cui le ragioni dell'operazione con un congruo anticipo, in ogni caso non inferiore di regola a tre (3) giorni prima della data di assunzione della relativa delibera o decisione da parte dell'organo competente a deliberare. Qualora le Condizioni dell'Operazione siano definite Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

I verbali delle delibere dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del MAR¹³ per le operazioni di cui al presente paragrafo, il Dirigente Preposto, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e dell'Investor Relator, mette a disposizione del pubblico, entro quindici (15) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente - con riferimento alle operazioni di minore rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere negativo del Comitato, - indicazione:

- (i) della controparte;
- (ii) dell'oggetto;
- (iii) del corrispettivo;
- (iv) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Tale documento viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e pubblicato con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti¹⁴. Nel medesimo termine il parere negativo viene messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

¹³ MAR, art. 17 - Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

¹⁴ Regolamento Emittenti, Parte III - Emittenti, Titolo II - Informazione societaria, Capo I - Disposizioni Generali.

7.3.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Quando una Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le regole di seguito specificate.

Il Comitato:

- (a) deve essere coinvolto dall'inizio della fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte dell'Alta Direzione;
- (b) ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Alta Direzione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta dell'Operazione da sottoporre all'Assemblea, previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati, il Consiglio di Amministrazione acquisisce inoltre il parere di uno o più esperti sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere contrario del Comitato; tuttavia, l'Operazione non può in nessun caso essere eseguita qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti - che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale - esprima voto contrario all'operazione.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 11 di cui *infra*, la Società, entro il ventunesimo giorno prima

dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti¹⁵, una nuova versione del Documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La delibera dell'Assemblea è adottata nei termini, con le modalità e nel rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto della Società. I verbali delle delibere dell'Assemblea devono formalizzare le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

8. Regole applicabili alle Operazioni poste in essere da società controllate

Quanto previsto dalla presente Procedura trova applicazione anche per le Operazioni poste in essere da società controllate, italiane ed estere, con Parti Correlate.

A tal fine la presente Procedura, e i successivi aggiornamenti, sono comunicati alle società controllate che ne prendono atto.

Le società controllate sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e alla Direzione Affari Legali e Societari della Società l'intenzione di porre in essere una Operazione con Parti Correlate.

9. Delibere-quadro

L'approvazione di Delibere Quadro è di esclusiva competenza del Consiglio di

¹⁵ Regolamento Emittenti, Parte III - Emittenti, Titolo II - Informazione societaria, Capo I - Disposizioni Generali.

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto sancito dalla Procedura, può adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere-quadro hanno efficacia non superiore a un anno e devono:

- (a) riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- (b) prevedere una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un Documento Informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 5.1.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le regole in tema di valutazione e delibera delle Operazioni con Parti Correlate (di cui ai paragrafi 6 e 7). Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto del Documento Informativo sopracitato non sono computate ai fini del cumulo previsto nel paragrafo 5.1.

10. Casi di esclusione

Le Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389¹⁶, primo comma, del codice

¹⁶ Codice civile, art. 2389 - Compensi degli amministratori.

- civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato;
- (b) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389¹⁷, terzo comma, del codice civile;
- (c) alle deliberazioni di cui all'art. 2402¹⁸ del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442¹⁹ del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445²⁰ del codice civile;
 - (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF²¹;
- (e) alle operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del Gruppo Azimut: il Consiglio di Amministrazione della Società ha identificato tali operazioni come quelle il cui controvalore non sia superiore, anche in via cumulata, a 250.000 Euro se la controparte è una persona fisica ed a 500.000 Euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica;
- (f) fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter TUF²², alle operazioni con o tra le società

¹⁷ Codice civile, art. 2389 - Compensi degli amministratori.

¹⁸ Codice civile, art. 2402 - Retribuzione.

¹⁹ Codice civile, art. 2442 - Passaggio di riserve a capitale.

²⁰ Codice civile, art. 2445 - Riduzione del capitale sociale.

²¹ TUF, art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante.

²² TUF, art. 154-ter - Relazioni finanziarie.

controllate da Azimut o alla stessa collegate²³, sempreché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate;

(g) fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter TUF²⁴, a:

(i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF²⁵ e le relative operazioni esecutive;

(ii) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nei precedenti punti (a) (b) (c), in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- le deliberazioni siano adottate in conformità con la Politica di Remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della Politica di Remunerazione sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato;

(iii) le operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dal paragrafo 11 della Procedura, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del MAR²⁶:

- la Società comunica alla Consob e al Comitato - entro il termine indicato nel successivo paragrafo 11²⁷ - la controparte, l'oggetto e il corrispettivo

²³ L'elenco delle società controllate o collegate è pubblicato sul sito internet della Società in quanto parte integrante del Bilancio Consolidato e delle Relazioni semestrali e trimestrali di volta in volta approvati.

²⁴ TUF, art. 154-ter - Relazioni finanziarie.

²⁵ TUF, art. 114-bis - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.

²⁶ MAR, art. 17 - Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

²⁷ Il termine è di sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto,

delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

- la Società indica nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dal successivo paragrafo 11 della Procedura quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente punto (g) (iii).

Il Comitato, con cadenza almeno annuale, riceve informazioni dall'Alta Direzione con il supporto del Dirigente Preposto in merito all'applicazione dei casi di esclusione di cui al paragrafo 10 e valuta la corretta applicazione degli stessi con il supporto dell'Alta Direzione. Si specifica che, per le operazioni di Maggiore Rilevanza la corretta applicazione dei casi di esenzioni viene effettuata in via preventiva.

Il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi di quanto precede.

11. Documento Informativo e Comunicato Diffuso

11.1 Documento Informativo

In occasione di Operazioni Rilevanti, da realizzarsi anche da parte di società controllate

anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il termine è di sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

italiane o estere, la Società redige un Documento Informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento²⁸.

Il Documento Informativo è richiesto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi del precedente paragrafo 10.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR²⁹, la Società mette a disposizione del pubblico il Documento Informativo, presso la propria sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Cap. I del Regolamento Emittenti³⁰:

- (a) entro sette (7) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero Soggetto/Organo deliberante sulla base dei poteri di delega di volta in volta vigenti nella Società, a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza;
- (b) ovvero, qualora l'organo competente di cui sopra deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro sette (7) giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile;
- (c) nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette (7) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni realizzate nel corso dell'esercizio e la Società concluda con una stessa Parte

²⁸ Regolamento OPC, Allegato 4 - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.

²⁹ MAR, art. 17 - Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate.

³⁰ Regolamento Emittenti, Parte III - Emittenti, Titolo II - Informazione societaria, Capo I - Disposizioni Generali.

Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni Rilevanti, superino, ove cumulativamente considerate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici (15) giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le Operazioni Rilevanti che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici (15) giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF³¹, la Società impartisce, anche appositamente, le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Nei termini suddetti (7 e 15 giorni) la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori o Consiglieri Indipendenti, del Collegio Sindacale e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti di cui tali Amministratori o il Consiglio di Amministrazione si siano avvalsi, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Emittenti, motivando tale scelta.

Qualora, in relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un Documento Informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti³², essa può pubblicare un unico documento (di seguito il

³¹ TUF, art. 114 - Comunicazioni al pubblico.

³² Consob, Regolamento Emittenti, Art. 70 - Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, comma 4: "Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni: a) almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le

“Documento Informativo Unico”) che contenga le informazioni richieste dal presente paragrafo e dai citati articoli del Regolamento Emittenti. In tal caso, il Documento Informativo Unico è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Cap. I del Regolamento Emittenti³³, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Si precisa che qualora la Società pubblichi le informazioni in documenti separati, gli stessi possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i suddetti pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF³⁴, fornisce informazioni, nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o

specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A; b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera a); c) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, comma 2, del codice civile, è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea”; Art. 71 - Acquisizioni e cessioni: “1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, salvo quanto previsto al comma 1-bis, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Si applica l'articolo 65-bis, comma 2378 . 1-bis. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dal gestore del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 1, dandone comunicazione alla Consob, al gestore del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico”.

³³ Regolamento Emittenti, Parte III - Emittenti, Titolo II - Informazione societaria, Capo I - Disposizioni Generali.

³⁴ TUF, art. 154-ter – Relazioni finanziarie.

sui risultati delle Società;

- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

A tal proposito, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

11.2 Comunicato diffuso

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 5 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del paragrafo 11;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto del paragrafo 10;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti

12 Predisposizione dei flussi informativi verso gli Organi Aziendali, monitoraggio e adeguamento della Procedura

Azimut Holding S.p.A.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

L'Alta Direzione assicura completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- (a) sulle Operazioni non Rilevanti e Rilevanti eventualmente concluse dalla Società, nell'ambito delle relazioni infrannuali;
- (b) sull'esecuzione delle Operazioni non Rilevanti e Rilevanti di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza delle procedure e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. ovvero dell'art. 153 del TUF³⁵.

La Procedura, nonché eventuali modifiche alla stessa, sono:

- (a) approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato;
- (b) pubblicate sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione.

³⁵ Codice civile, art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio; TUF, art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea.

ALLEGATO 1 - Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali³⁶

Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai sensi della Procedura, valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti Correlate: una Parte Correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

³⁶ Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate, Appendice.

- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con Parti Correlate: un'operazione con una Parte Correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]³⁷.

Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

Controllo, controllo congiunto e influenza notevole: tali termini sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

³⁷ Tra tali operazioni rientrano: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (b) le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

ALLEGATO 2 - Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

Tenuto conto del settore in cui opera la Società e delle relative dinamiche, si considerano operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard le seguenti tipologie:

- (a) Mandati di agenzia e accordi commerciali per l'attività di distribuzione di prodotti e strumenti finanziari sottoscritti con i consulenti finanziari/collaboratori aderenti al patto di sindacato Azimut Holding e operanti per le società del Gruppo Azimut;
- (b) Finanziamenti ai consulenti finanziari/collaboratori sotto forma di anticipi provvisionali o veri e propri finanziamenti;
- (c) Organizzazione di eventi formativi e/o eventi con finalità fidelizzante dei consulenti finanziari/collaboratori;
- (d) Finanziamenti e Fideiussioni erogati a consulenti finanziari/ collaboratori delle società del Gruppo Azimut aderenti al patto di sindacato Azimut Holding;
- (e) operazioni di investimento in prodotti di società del Gruppo Azimut realizzate da soggetti Parti Correlate alle condizioni previste dai relativi prospetti informativi e/o regolamenti e/o testi contrattuali standard.

ALLEGATO 3 - Schema di comunicazione per il censimento di Parti Correlate

Oggetto: dichiarazione in tema di parti correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato a _____
il _____ cittadinanza _____ Codice Fiscale/P.IVA _____
_____ Residente in _____ (indirizzo - n. _____
_____ (Località - CAP _____
- Provincia) _____ Documento identificativo (tipo/n.) _____
Rilasciato da _____
Scadenza _____,

in proprio, in quanto persona fisica;
 nella sua qualità di rappresentante di (denominazione) _____ N. iscrizione
CCIAA _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ Sede legale (sede legale - n.
civico) _____ (Località - CAP - Provincia) _____
_____ Stato _____;

In qualità di:
 Amministratore
 Sindaco
 Dirigente
di _____ S.p.A., con la presente, ai fini del regolamento Consob n. 17221/2010
in vigore in tema di operazioni con parti correlate,

DICHIARA

Che i suoi stretti familiari **(B)** sono:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Dati anagrafici</i>	<i>C.F.</i>	<i>Grado di parentela</i>
.....
.....

E che gli stessi controllano **(C)**/controllano congiuntamente**(D)**/esercitano un'influenza notevole **(E)**, ovvero detengono comunque una quota significativa dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

<i>Società/Ente</i>	<i>C.F./P.IVA</i>	<i>Sede</i>
.....
.....

Dichiara inoltre di controllare **(C)**/controllare congiuntamente **(D)**/esercitare un'influenza notevole **(E)**, ovvero detenere comunque una quota significativa dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

<i>Società/Ente</i>	<i>C.F./P.IVA</i>	<i>Sede</i>
.....
.....

OPPURE

Azimut Holding S.p.A.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

DICHIARA ben conoscendo la definizione di parte correlata di cui al regolamento Consob n. 17221/2010:

- di non avere parenti, affini, conviventi o comunque stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto;

- di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a _____ S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Azimut Holding S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Data

Firma

ALLEGATO 4 - Elenco dei dirigenti con responsabilità strategiche

- Direttore Generale
- Chief Financial Officer (CFO)
- Group Head of Legal
- Direttore Investor relations
- Direttore Affari Legali
- Direttore Affari Societari
- Direttore HR

Azimut Holding S.p.A.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate